PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2747 di data 7 ottobre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti il posizionamento di un nuovo tratto di rete di protezione fissa tipo "A" lungo la pista da sci da discesa n. 8/2/24 denominata "RACCORDO FOSSADEI - TULOT", ubicata nella stazione sciistica di Pinzolo - Doss del Sabion, in Comune di Pinzolo.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.
- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi
- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico
- Cristina PENASA - componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 27 settembre 2019, con la quale la società Funivie Pinzolo S.p.A., con sede in Pinzolo, Via Bolognini, 84, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti il posizionamento di un nuovo tratto di rete di protezione fissa tipo "A" lungo la pista da sci da discesa n. 8/2/24 denominata "RACCORDO FOSSADEI - TULOT", ubicata nella stazione sciistica di Pinzolo - Doss del Sabion, in Comune di Pinzolo.

Visto l'elaborato progettuale evidenziante i lavori proposti, a firma del dott. ing. Lorenzo Maestranzi, datato settembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori concernenti il posizionamento di un nuovo tratto di rete di protezione fissa tipo "A" lungo la sinistra orografica della pista da sci da discesa denominata "Raccordo Fossadei - Tulot", in prossimità dell'ex area di arrivo della pista "Fossadei" e di partenza del vecchio impianto di risalita ormai dismesso. L'installazione del nuovo tratto di rete di protezione in questione, che presenta una lunghezza di circa 34 m ed un'altezza utile di circa 4 m, si rende necessaria per evitare agli sciatori diretti verso la pista "Tulot" di portarsi erroneamente, a causa della conformazione del tracciato, nella zona dismessa della vecchia seggiovia, proteggendoli da eventuali interferenze con la stessa.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Pinzolo S.p.A., con sede in Pinzolo, Via Bolognini, 84, all'esecuzione dei lavori concernenti il posizionamento di un nuovo tratto di rete di protezione fissa tipo "A" lungo la pista da sci da discesa n. 8/2/24 denominata "RACCORDO FOSSADEI - TULOT", ubicata nella stazione sciistica di Pinzolo - Doss del Sabion, in Comune di Pinzolo, quale risultano dall'elaborato progettuale citato in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
   - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
   - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr